



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO  
NAZIONALE

## **Decisione**

**Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia**

**PROCEDIMENTO N. 61/S-2017 a carico di Lorenzo Santinelli (minore)**

\*

### **Premesso che**

**A)** a seguito dell'invio, in data 11 Ottobre 2017, di rapporto informativo da parte del Sig. Lorenzo Esposito Renzoni nella sua qualità di Direttore di Torneo, in relazione a quanto avvenuto in occasione della Gara nazionale Trofeo città di San Giovanni in Marignano disputatasi presso il Riviera Golf in data 7 ottobre 2017, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Lorenzo Santinelli così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia.

**B)** In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il Santinelli *“aveva tentato di mettere in gioco un'altra palla non avendo trovato la palla originale ed essendo trascorsi quasi 5 minuti dalla ricerca. Essendo stato scoperto abbandonava la palla “droppata” e si recava a mettere in gioco dall'area di partenza un'altra palla...”*. Nel citato rapporto informativo si segnalava infine la recidiva del Santinelli.

**C)** In data 11 Ottobre, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al

sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori) unitamente alle dichiarazioni di Lorenzo Santinelli nonché di Checcucci Neri, di Secci Massimiliano e di Cortesi Rau relative ai fatti in questione.

**D)** In data 12 Ottobre 2017 ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, veniva emesso provvedimento di fissazione della data della decisione con contestuale fissazione della data dell'udienza.

**E)** In data 18 Ottobre 2017 veniva depositata memoria difensiva nell'interesse del minore con allegata certificazione della dott.ssa Bianchi Lorena, psicoterapeuta.

**F)** A seguito di un primo differimento di udienza richiesto dal legale del minore, in data 6 Novembre 2017 si teneva l'udienza alla quale compariva personalmente Lorenzo Santinelli accompagnato dal padre.

\*

In base al rapporto informativo ed alle dichiarazioni prodotte risulta che Lorenzo Santinelli abbia tentato di mettere in gioco un'altra palla non avendo trovato la palla originale. Una volta scoperto avrebbe abbandonato la palla "droppata" e si sarebbe recato a mettere in gioco dall'area di partenza un'altra palla.

Lo stesso Santinelli, nella dichiarazione da lui firmata prodotta in giudizio, ammette che, dopo avere giocato il tee shot della buca 1, arrivato in corrispondenza della presunta posizione della palla, *"arrivati ai 4 minuti e 30 secondi di ricerca io ho buttato giù una palla (callaway 3 rossa) e la volevo giocare poi il caddie mi ha fermato....."*

Nel corso dell'udienza del 6 Novembre 2017, Lorenzo ammetteva l'errore commesso e precisava quanto segue *"ho difficoltà ad accettare i miei errori. Ho intrapreso, grazie al supporto dei miei genitori un percorso insieme a dei professionisti per imparare ad accettare gli errori, non nasconderli ed affrontarli nella maniera corretta. Seguo incontri con una psicologa e con un mental coach. Da quando ho intrapreso questo percorso seguo lo sport con maggiore distacco, vivendo i miei errori in maniera più*

*serena*".

Risulta pertanto pacifico ed ammesso dalla stesso Santinelli il tentativo di immettere in gioco, in violazione delle regole, una palla diversa da quella già in gioco. Infrazione questa sanzionata ai sensi dell'articolo 10 n. 1 con la previsione di una sanzione prevista per l'illecito che si è tentato di commettere: nella fattispecie l'illecito previsto dall'art. 17 d) consistente nella dolosa immissione in gioco, in violazione delle regole, di palla diversa da quella già in gioco.

Pur considerando la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 18 lettera n), la giovane età di Lorenzo nonché il suo convinto pentimento ed il suo corretto comportamento processuale inducono questo Giudice ad irrogare la sanzione minima per l'illecito disciplinare contestato.

#### PQM

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale

- visti gli atti del procedimento N. 61/S-2017 a carico di Lorenzo Santinelli (minore);
- letta la memoria difensiva e la certificazione allegata;
- valutate le dichiarazioni rese dal minore all'udienza del 6 novembre 2017;
- lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia

infligge a Lorenzo Santinelli la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per un periodo di 12 mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 lettera d), tenuto conto di quanto previsto all'art. 18, lettera n) e all'art. 14 n. 2

Milano, 9 Novembre 2017

*Massimiliano Perletti*

Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)